

# COMUNE DI FORMIGINE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

## PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA, DI ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, MECCANICA ED IDROSANITARIA DEL "CENTRO DEL RIUSO" PRESSO CAPANNONE MZ



### COMMITTENTE:

COMUNE DI FORMIGINE  
Via Unità d'Italia, 26 - Formigine (MO)

Settore:  
Lavori Pubblici e Patrimonio

Responsabile Unico  
del procedimento:

Coordinatore della sicurezza  
in fase di progettazione:

Coordinatore della sicurezza  
in fase esecutiva:



ING. LAURA REGGIANI

P.I. MARCO SEBASTIANO SAPONE

P.I. MARCO SEBASTIANO SAPONE

### PROGETTAZIONE:



Y.U.PPIES' SERVICES S.r.l  
via Pescaia n.315 Modena  
tel. 059/282727 fax 059/9781115

Direttore Tecnico

Progettista impianti meccanici

Progettista impianti elettrici

Progettista strutturale

Collaboratori

Energy Manager:

ING. ALESSANDRO SOLA

ING. SIMONE CALEFFI

P.I. ALESSANDRO ZACCHINI

ING. GIANLUCA GRAZI

ING. IRENE VENTURI

ING. SIMONE CALEFFI

E.G.E. Certificato UNI CEI 11339

Responsabile Unico Procedimento

Coordinatore della sicurezza

Direttore Tecnico

Argomento:

Centro del riuso - Via Radici in Piano, 327 - Formigine (MO)

Titolo:

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTISTICO DEL "CENTRO DEL RIUSO"

Tipo di elaborato:

SCHEMA DI CONTRATTO

Codice commessa

073\_002\_17

Livello

Argomento

DG

Titolo

N. Elaborato

e.a. 10

Revisione

nome file

scala: 1:100

revisione 03

revisione 02

revisione 01

emissione

05/02/2018

--

S.C.

S.C.

S.C.

data

descrizione

redatto

verificato

approvato



**COMUNE DI FORMIGINE**

**(Provincia di Modena)**

**Repubblica Italiana**

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA,**

**DI ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, MECCANICA ED IDROSANITARIA**

**DEL "CENTRO DEL RIUSO" PRESSO CAPANNONE MZ**

**Atto Pubblico**

Rep. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Formigine, nella Residenza Comunale, in via Unità d'Italia n. 26,

**AVANTI A ME**

Dott. Andrea Fanti, Segretario generale del Comune di Formigine, autorizzata a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale,

**SONO COMPARSI**

Da una parte:

- Arch. **Alessandro Malavolti**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ - Dirigente dell'Area 3 - Area Tecnica Territorio e sviluppo economico - del Comune di Formigine, come da Provvedimento sindacale n. 781 dell'01/10/2014 - Prot. n. 21310, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale, ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000, interviene e sottoscrive il presente atto a nome, per conto ed-in rappresentanza del Comune medesimo, con sede legale e domicilio fiscale a Formigine (MO) - Via Unità d'Italia, 26 - C.F. 00603990367, P.I. 00292430360, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune" o "Stazione Appaltante";

Dall'altra parte:

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante della Ditta " \_\_\_\_\_", domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il

presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta medesima, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) - Via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_ con n. di iscrizione - C.F. e P.Iva n. \_\_\_\_\_, che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Ditta";

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno col mio consenso.

Detti componenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

**Premesso che:**

a) con:

- Deliberazione G.C. del Comune di Formigine n. 21 del 23.02.2017;
- Deliberazione G.C. del Comune di Fiorano n. 20 del 27.02.2017;
- Deliberazione G.C. del Comune di Frassinoro n. 13 del 21.02.2017;
- Deliberazione G.C. del Comune di Maranello n. 23 del 21.02.2017;
- Deliberazione G.C. del Comune di Montefiorino n. 17 del 16.02.2017;
- Deliberazione G.C. del Comune di Palagano n. 1 del 24.02.2017;
- Deliberazione G.C. del Comune di Prignano n. 24 del 18.02.2017;
- Deliberazione G.C. del Comune di Sassuolo n. 20 del 20.02.2017;

è stato approvato il progetto CENTRO INTERCOMUNALE DEL RIUSO – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA per un importo complessivo di € 199.266,00; \_\_\_\_\_

b) nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Formigine \_\_\_\_\_ ed elenco annuale delle opere pubbliche \_\_\_\_\_, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono previsti i lavori di \_\_\_\_\_, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ mediante apporto di capitale privato;

c) con:

- Deliberazione G.C. del Comune di Formigine n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- Deliberazione G.C. del Comune di Fiorano n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Deliberazione G.C. del Comune di Frassinoro n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Deliberazione G.C. del Comune di Maranello n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Deliberazione G.C. del Comune di Montefiorino n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Deliberazione G.C. del Comune di Palagano n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Deliberazione G.C. del Comune di Prignano n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Deliberazione G.C. del Comune di sassuolo n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione della dotazione impiantistica elettrica, di illuminazione, forza motrice, meccanica ed idrosanitaria del "Centro del Riuso" presso capannone Mz, a firma dell'ing. Simone Caleffi, P.I. Alessandro Zacchini, Ing. Gianluca Grazi dello studio Yuppies Service s.r.l., e p.i. Marco Sebastiano Sapone del Comune di Formigine, quest'ultimo in qualità di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza, nel complessivo importo di € 134.319,11 IVA inclusa;

d) con Determinazione a contrattare del Comune n. \_\_\_ del \_\_\_\_, si è stabilito di procedere con la gara per l'affidamento dei lavori di \_\_\_\_\_, con procedura aperta, per un importo a base d'asta di € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

e) con determinazione del Comune n. \_\_\_ del \_\_\_\_, la gara è stata aggiudicata all'Appaltatore, per il prezzo di € \_\_\_\_\_, *corrispondente al ribasso del \_\_\_\_\_* sull'importo a base di gara, oltre a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, IVA esclusa;

f) con nota del \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, in atti, è stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016;

g) sono state effettuate le verifiche di legge e, a seguito dell'esito dei controlli, l'affidamento è divenuto efficace;

h) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

i) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio non si applica;

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse al contratto nonché tutti gli atti ed i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. Il Comune di Formigine, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione della dotazione impiantistica elettrica, di illuminazione, forza motrice, meccanica ed idrosanitaria del "Centro del Riuso" presso capannone Mz (d'ora in poi nel presente atto indicati anche, per brevità, "lavori" o "interventi" o "opera"), CIG \_\_\_\_\_, così come indicati e dettagliati e nella documentazione di gara di cui al successivo art. 3 e nell'offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal bando e disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi anche "Capitolato"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; è inoltre compreso nell'appalto tutto quanto previsto nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

3. L'esecuzione dei lavori è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### **Art. 3 – Oneri a carico della Ditta -Condizioni Generali**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato, all'offerta tecnica e a tutti i documenti di gara; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei lavori di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale progettazione, gestione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente

---

derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i lavori dell'appalto.

2. I lavori di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nella documentazione di gara:

*a. Capitolato Speciale d'Appalto, in n. \_\_\_ facciate (Allegato "A");*

*b. Relazione tecnica, in n. \_\_\_ facciate;*

*c. Progetto esecutivo – quadro economico – annualità 2016 in n. \_\_\_ facciate;*

*d. Elenco Prezzi unitari, in n. \_\_\_ facciate (Allegato "B");*

*e. Cronoprogramma, in n. \_\_\_ facciate;*

*f. Cartografia \_\_\_\_\_, in n. \_\_\_ facciate;*

*g. Offerta economica presentata dall'Appaltatore, in n. \_\_\_ facciate*

*h. Piano Operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs 81/2008, in n. \_\_\_ facciate.*

Il capitolato speciale d'appalto (ALLEGATO "A") è allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, mentre tutti gli altri suddetti documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrale e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo contrattuale, agli atti della Stazione Appaltante.

Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

3. Il Computo metrico viene fornito con il presente contratto ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non fa parte dello stesso ed è estraneo ai rapporti negoziali.

4. L'elenco prezzi ed i conseguenti prezzi unitari risultanti dall'offerta dell'Appaltatore sono vincolanti esclusivamente per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera,

---

qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale *dalla progettazione e dalla gestione* lavori di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico della Stazione Appaltante, nonché le eventuali proposte di cui l'Appaltatore si sia assunto l'onere in sede di offerta.

7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto, comunque, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Comune.

8. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle in materia di \_\_\_\_\_ e la normativa tecnica relativa a \_\_\_\_\_ previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili:

- il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.145 per le parti applicabili e per quanto vigente;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per le parti applicabili e per quanto vigente;

- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;
- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152;
- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, per quanto applicabile;
- le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- i "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione di cui al D.M. 11/10/2017 (G.U. 06/11/2017).

#### **Art. 4 – Codice di comportamento dipendenti e collaboratori**

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine approvato con Deliberazione G. C. n. 7 del 23/01/2014 (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo [www.Comune.formigine.mo.it](http://www.Comune.formigine.mo.it), sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali/ Documento), ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al DPR di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 5 - Categoria di lavorazioni**

1. Ai sensi dell'art. 61 del DPR 5-10-2010 n. 207, le categorie di lavorazioni sono le seguenti:

<b>Lavorazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
Edifici civili e industriali	OG1	23.208,72	21,08%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	8.644,06	7,85%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	48.327,43	43,90%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	29.917,42	27,17%

2. I gruppi di categorie omogenee sono quelle riportate nella tabella seguente:

n°	Categoria di lavorazione	costi al netto oneri sicurezza (€)	Percentuale
1	Opere edili	€ 21.808,72	19,81%
2	Impianto idrico sanitario	€ 8.644,06	7,85%
3	Impianti antincendio	€ 5.179,89	4,70%
4	Impianti meccanici	€ 43.147,54	39,19%
5	Impianti fotovoltaici	€ 12.468,49	11,32%
6	Impianti elettrico	€ 17.448,93	15,85%
7	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.400,00	1,27%

Le tabelle di cui ai commi 1 e 2 non tengono conto delle migliorie offerte in sede di gara (offerta tecnica) e sugli importi non è stato applicato il ribasso d'asta. Il corrispettivo d'appalto è quello indicato al successivo art. 6.

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, come riportate nei presenti commi, ancorché inserite nel presente contratto, così come le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **Art. 6 - Importo dei lavori e corrispettivo**

1. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante S.r.l. all'Appaltatore, corrispondente all'importo dei lavori diminuito del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in:

- € \_\_\_\_\_ per lavori

- € 1.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza e la salute nel cantiere

e così per complessivi € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), oltre IVA nella misura di legge.

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) e dell'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei lavori, onnicomprensivo di tutto quanto necessario per dare i lavori, oggetto del presente, perfettamente e completamente compiuti a regola d'arte.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori "a corpo" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, alla completezza ed alla corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo le regole dell'arte.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte, che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Appaltatore.

5. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma successivo.

6. I prezzi unitari risultanti dall'offerta dell'Appaltatore sono vincolanti-esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

#### **Art. 7 - Pagamenti**

---

1. Il pagamento avverrà, a conclusione effettiva dei lavori, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura conseguente all'emissione del certificato di collaudo, certificato che deve essere emesso non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il pagamento, disposto previa costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari ad € 10.000,00, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del D.U.R.C. senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale della Ditta.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

5. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

6. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

## **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il codice identificativo di gara (CIG) n. \_\_\_ ed il codice unico di progetto (CUP) n. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

3. Ai sensi della normativa sopracitata:

a) la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di Progetto (CUP) (ove previsto)

c) ai sensi del comma 3 del citato art. 25 D.L. 66/2014, la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP (ove previsto).

4. solo Comune: Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: **GGQMRR**

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi variazione degli estremi del conto e delle persone delegate di cui sopra, trasmettendo i dati previsti dalla legge.

### **Art. 9 - Ritardi nei pagamenti**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 7, comma 1, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute spettano alla Ditta gli interessi di mora nella misura stabilita con Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
2. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze richiamato al precedente comma 1 è comprensiva del maggior danno.

### **Art. 10 - Revisione prezzi**

Ai sensi dell'articolo dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

### **Art. 11 - Anticipazione del prezzo**

1. Il Comune corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore contrattuale, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria \_\_\_\_\_ di importo di euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

*Ovvero, se l'anticipazione non viene richiesta:*

1. *L'Appaltatore non ha richiesto l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.*

### **Art. 12 – Modifiche al contratto**

1. Per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016; eventuali addizioni o variazioni eseguite dall'Appaltatore in violazione di quanto precede non saranno riconosciute e comportano la piena responsabilità dell'Appaltatore che dovrà provvedere al ripristino dei luoghi ed al risarcimento degli eventuali danni.

3. Nel caso le lavorazioni relative alle modifiche non siano comprese nell'elenco prezzi si adotteranno i prezzi dei prezziari predisposti dalle regioni, se esistenti, ovvero dalla provincia di Modena o della camera di commercio di Modena, ovvero i prezziari DEI Tipografia del Genio Civile, edizione corrente, ovvero i prezzi verranno definiti mediante analisi dei prezzi, ai quali verrà applicato il ribasso d'asta.

#### **Art. 13 - Consegna dei lavori, inizio dei lavori e termine di esecuzione dei lavori**

1.. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore, entro \_\_\_ giorni dalla stipula del presente atto.

*Se il caso*

1. L'esecuzione dei lavori ha avuto inizio in via d'urgenza in data \_\_\_\_\_ a seguito a consegna, risultante da apposito verbale sottoscritto nella medesima data.

2. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione relativa alla sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008, tra cui il Piano Operativo di sicurezza (POS) relativo al cantiere in oggetto, e la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

*In caso di consegna in via d'urgenza*

2. Dal momento che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, l'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione Appaltante tutta la documentazione relativa alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tra cui il Piano Operativo di sicurezza (POS) relativo al cantiere in oggetto, e la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

3. I lavori dovranno essere condotti alacremente in modo che la loro ultimazione avvenga, per tutto quanto di competenza dell'Appaltatore entro **45 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori e, comunque, entro il \_\_\_\_\_.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante che potrà fissare scadenze inderogabili per l'ultimazione dei lavori entro il suddetto termine ultimo del \_\_\_\_\_.
5. Nei casi previsti dall'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la sospensione può essere disposta, altresì, dal RUP per le motivazioni ivi riportate.
6. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.Lgs. 50/2016, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
7. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Qualora il Responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dal Comune.
8. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
9. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
10. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
11. Per le sospensioni dei lavori e le proroghe si applica quanto previsto dal suddetto articolo 107 del D.Lgs. 50/2016.

---

#### **Art. 14 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, di analisi e di altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) la realizzazione delle migliorie offerte;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 15- Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma**

1. L'Appaltatore dovrà consegnare il proprio programma esecutivo dei lavori alla direzione lavori, cui spetta l'approvazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dal Comune, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed, in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione

Appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Comune, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere.

A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Comune o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Comune;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e di funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

#### **Art. 16 Domicilio e direttore di cantiere**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19-4-2000 n. 145, elegge domicilio presso la sede della Stazione Appaltante S.r.l., via Unità d'Italia n. 26, Formigine (MO). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto come sopra.

2. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. 19-4-2000 n. 145, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione medesima. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio, di cui al comma 1, o delle persone, di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 17- Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia, al capitolato speciale d'appalto e a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti, se non autorizzate dal RUP, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e preventivamente approvate dal Comune;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere affidate a terzi dal Comune;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e

l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere da realizzare. In particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Comune e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Comune, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla

---

realizzazione delle opere simili;

n) la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

o) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

q) l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati il Comune, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

s) la progettazione comprensiva di elaborati grafici, relazioni di calcolo e particolari costruttivi di eventuali opere prefabbricate;

t) il rilievo strumentale di verifica dell'area di intervento, al fine di determinare la quota delle lavorazioni previste in progetto;

u) la redazione e la consegna degli elaborati as built architettonici, strutturali ed impiantistici;

v) relativamente alla fornitura e posa in opera di partizioni verticali ed orizzontali REI 120, la fornitura di tutte le certificazioni necessarie al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ivi compresa quella a firma di professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

z) la puntuale verifica di tutte le quote indicate negli elaborati grafici e la loro rispondenza alle lavorazioni da eseguire prima della messa in produzione degli elementi strutturali previsti in progetto.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante S.r.l. (ConSORZI, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. L'Appaltatore è, inoltre, obbligato:

a) ad intervenire alle misure, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni, qualora egli, invitato, non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) all'inizio dei lavori, a produrre alla Direzione Lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. L'Appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o un architetto o un geometra o un perito industriale per l'edilizia;

d) per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., a produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione

ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **Art. 18 - Riserve e Controversie**

1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica quanto disposto dall'art. 205, del D.Lgs. 50/2016.

3. Sulle somme contestate e riconosciute, in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante S.r.l., ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante S.r.l..

#### **Art. 19 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione Appaltante S.r.l. si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

2. Qualora la Stazione Appaltante S.r.l. si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante S.r.l. avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora il Comune non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 20 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta della Ditta, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che la Ditta è tenuta ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che, direttamente e indirettamente, traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante S.r.l. si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del DPR 207/2010.

#### **Art. 21 - Disposizioni manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed, in particolare, l'Appaltatore ai sensi dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

a) la Stazione Appaltante S.r.l. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile;

b) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

## **Art. 22 - Subappalto**

1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare lavorazioni appartenenti alle categorie

\_\_\_\_\_.

3. il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante S.r.l. sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento l'Appaltatore è tenuto:

- a) a trasmettere alla Stazione Appaltante, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
- b) distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "lavorazioni effettuate dal subappaltatore .....".

Si precisa che:

- I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Stazione Appaltante e subappaltatore.
- II) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura la Stazione

Appaltante sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero stato di avanzamento.

III) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento dei lavori, ed in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante S.r.l. stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell'elenco prezzi.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto discendente in danno dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante S.r.l. senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

*In alternativa*

*1. Non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.*

#### **Art. 23 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_.

Il suddetto importo, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 103, tiene conto delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto \_\_\_\_\_.

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

Tra l'altro, il Comune ha il diritto di valersi della garanzia:

- a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
- b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall' inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- c. nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione parziale o totale della garanzia stessa, trasmessa dalla Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata, qualora la Stazione stessa abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all'Appaltatore.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

4. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 24 – Responsabilità e coperture assicurative**

1. Fermo restando quanto previsto in Capitolato ed eventualmente nell'ulteriore documentazione di gara, l'Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori, a proprie attrezzature e a terzi, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, nell'esecuzione dei lavori.

Sono a carico della Ditta tutte le misure, *comprese le opere provvisorie*, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature della Ditta, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei al Comune stesso.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei lavori, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico dello stesso.

il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione (C.A.R.) n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subito a copertura dei danni subito dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

- 
- a) partita 1 - opere € \_\_\_\_\_ (importo di *contratto maggiorato dell'IVA*)
- b) partita 2 – opere preesistenti: \_\_\_\_\_ (non inferiore € 500.000,00)
- c) partita 3 – demolizione e sgombero: \_\_\_\_\_ (non inferiore € 50.000,00);
- d) responsabilità civile per danni causati a terzi: \_\_\_\_\_ (non inferiore € 500.000,00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta, convocati tramite posta elettronica certificata. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna

5. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

#### **Art. 25 - Penali**

1. L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso.

2. Qualora risultino all'Unione mancanze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili all'Appaltatore queste verranno contestate al Responsabile per l'appalto dell'Appaltatore.

Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto,

tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito.

Nel caso in cui l'Unione valuti motivatamente non accolte le controdeduzioni presentate dalla Ditta o nel caso in cui la stessa non abbia presentato controdeduzioni, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'Appaltatore l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.

Nel caso in cui l'inadempienza comporti la necessità di un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui adempiere.

3. Ai sensi dell'articolo 113 bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille sull'importo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo accumulato oltrepassi i **5 (cinque)** giorni naturali consecutivi, il Comune potrà risolvere immediatamente, o in ogni tempo, l'affidamento in essere. In tal caso l'Appaltatore non avrà nessun titolo per chiedere alcun indennizzo o risarcimento.

4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 3, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori, per fatto imputabile all'Appaltatore, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all'art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

La penale quantificata ai sensi del presente comma 4, lettere a) e b), non trova applicazione, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui al presente comma 4, lettera b) e lettera d), è quantificata con riferimento all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al presente comma 4, lettera c) è quantificata con riferimento all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

---

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi delle precedenti lettere non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo 28 in materia di risoluzione del contratto.

6. In caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore è applicata una penale pari almeno all'importo della garanzia definitiva, alla data della risoluzione medesima, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

7. L'importo delle penali previste dal presente contratto sarà trattenuto dai crediti dell'Appaltatore, in occasione del primo pagamento successivo all'applicazione delle penali ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva (da reintegrare come da precedente art. 23) o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.

8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.

Il pagamento della penale non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

9. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 26 - Fallimento dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

*Nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo*

*In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, troveranno applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.*

#### **Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa non rifiutato o comunque accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 28 - Risoluzione del contratto –Clausola risolutiva espressa**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore, rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, costituisce grave inadempimento e produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità previste dal medesimo articolo.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altre parti del presente contratto e dal capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del D Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori:

a) frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

b) mancata o parziale realizzazione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;

c) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni della Stazione Appaltante che pregiudichi i lavori affidati; inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- d) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte della Ditta, dei controlli da parte della Stazione Appaltante;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Azienda USL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

4. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- a) raggiungimento di penali per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- b) mancato reintegro della garanzia definitiva, in caso di escussione totale o parziale della stessa;
- c) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) cessione, anche parziale, del contratto;
- f) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica;
- g) associazione in partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 20, del D.Lgs. 50/2016;
- h) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto ( *o sub-appalto a qualsiasi titolo*);
- i) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- l) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti

di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

m) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

n) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;

o) la violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali.

5. In tali casi la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

Sarà inoltre addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare ad essa Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

6. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

8. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali, non imputabile a causa di

forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.

9. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 25, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 29 - Recesso**

1. Per il recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

#### **Art. 30 - Custodia del cantiere**

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante medesima.

#### **Art. 31 - Cartello di cantiere**

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e, comunque, sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **Art. 32 - Danni da forza maggiore**

1. Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento; appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto L'Appaltatore stesso.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

#### **Art. 33 - Controlli**

1. La Stazione Appaltante verifica, il rispetto di quanto stabilito con il presente contratto attraverso propri tecnici, ed eventualmente di soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di esecuzione dei lavori, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dal capitolato, del rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che ha dato luogo all'aggiudicazione, o per ogni altra esigenza di lavori, anche su segnalazione di terzi.

2. L'Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario. Se impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 34 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

a) quanto alla Stazione Appaltante: [area3@cert.Comune.formigine.mo.it](mailto:area3@cert.Comune.formigine.mo.it)

b) quanto all'Appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

#### **Art. 35 - Controversie - Foro competente**

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi alla parte VI, Titolo I "Contenzioso" del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile.

E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire con accordo bonario, saranno devolute al foro di Modena.

#### **Art. 36 - Trattamento dei dati personali**

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

#### **Art. 37 - Spese contrattuali e di registrazione**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione *telematica*. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta di registrazione si applica in misura fissa.

3. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e la relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; *l'imposta di bollo dovuta sull'Allegato "A" (Capitolato speciale d'appalto), pari a Euro \_\_\_\_\_, è assolta versando l'importo tramite modello F23.*

#### **Art. 38 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile ed alla documentazione di gara.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. \_\_\_\_ pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario rogante, con firma digitale valida alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale.

**Comune di Formigine - Il Dirigente: Arch. Alessandro Malavolti**

**Press Del S.r.l. – Il legale rappresentante: Sig. \_\_\_\_\_**

**Il Segretario: Dott. Andrea Fanti**

